

Deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2025, n. 32-1624

Disciplina delle donazioni a favore di Regione Piemonte. Approvazione.



Seduta N° 107

Adunanza 29 SETTEMBRE 2025

Il giorno 29 del mese di settembre duemilaventicinque alle ore 11:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria che si svolgerà, in deroga alla D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024, in modalità telematica con l'intervento di Marco Gabusi Presidente Facente Funzione e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Enrico BUSSALINO - Marina CHIARELLI - Elena CHIORINO - Andrea TRONZANO

DGR 32-1624/2025/XII

OGGETTO:

Disciplina delle donazioni a favore di Regione Piemonte. Approvazione.

A relazione di: Vignale

Premesso che:

- la donazione, ai sensi dell'art. 769 del Codice Civile, è *“il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione”*;
- l'art. 8 c. 3 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.”*;
- l'art. 56 della Legge regionale statutaria 4 marzo 2005 n. 1 e s.m.i. attribuisce alla Giunta regionale l'amministrazione del patrimonio e il demanio della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge;
- l'art. 16 della Legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i. prevede l'attribuzione alla Giunta regionale dell'emanazione di direttive generali ed atti di indirizzo per l'azione amministrativa e per la gestione.

Dato atto che, dall'istruttoria svolta dal settore A1115A “Servizi interni e benessere organizzativo Palazzo Unico” della direzione regionale A11000 “Risorse Finanziarie e Patrimonio”, risulta quanto segue:

- la donazione costituisce un'opportunità di finanziamento delle attività della Regione ed è finalizzata ad ottenere proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse;
- attualmente non è definita una disciplina sulle donazioni da parte di soggetti terzi a favore di

Regione Piemonte, previste dagli artt. 769 e seguenti del Titolo V del Codice Civile e dall'art. 8 c. 3 del d.lgs. n. 36/2023;

- pertanto, il Coordinamento dei Direttori regionali di cui all'art.7 della l.r. 23/2008 e s.m.i., durante la riunione del 22.07.2025, ha condiviso un documento contenente la disciplina inerente le donazioni a favore di Regione Piemonte, allegato alla presente deliberazione;
- tale documento allegato disciplina gli aspetti necessari per consentire alla regione di accettare le donazioni ricevute e in particolare:- le fasi del procedimento della donazione (avvio, istruttoria, conclusione e contratto);
 - l'individuazione del responsabile del procedimento, ossia il responsabile della struttura competente in materia di risorse finanziarie e patrimonio;
 - il termine del procedimento, definito in 30 giorni, così come previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/2014;
 - la quantificazione della donazione di beni mobili di modico valore, la cui stima di importo, a seguito di comparazione con discipline analoghe di altri enti pubblici, è stata definita non superiore a:
 - a) € 5.000,00 per le persone fisiche;
 - b) € 30.000,00 per le persone giuridiche;
 - i criteri sulla base dei quali la regione può accettare la donazione e l'oggetto della donazione;
- tale disciplina è coerente con quanto previsto dagli artt. 769 e seguenti del Titolo V del Codice Civile e dall'art. 8 c. 3 del d.lgs. n. 36/2023, per quanto compatibili, pertanto può essere approvata.

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione della "*Disciplina delle donazioni a favore di Regione Piemonte*", allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Visti:

- l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);
- l'art. 56 della Legge regionale statutaria 4 marzo 2005 n. 1 e s.m.i.;
- l'art. 16 della Legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i..

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto atto di carattere disciplinare i cui eventuali effetti patrimoniali e finanziari si produrranno solo a seguito di provvedimenti attuativi della disciplina in oggetto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Ciò premesso,

la Giunta regionale, a voti unanimi

delibera

1. di approvare la "*Disciplina delle donazioni a beneficio di Regione Piemonte*", allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alla Direzione regionale "Risorse Finanziarie e Patrimonio" l'adozione degli atti

necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

3. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 33/2013.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-1624-2025-All_1-Donazioni_-_disciplina_Regione_Piemonte.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Disciplina delle donazioni a favore di Regione Piemonte

Indice

- Art. 1. Oggetto e finalità della disciplina
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Ambito di applicazione
- Art. 4. Avvio del procedimento
- Art. 5. Istruttoria
- Art. 6. Conclusione del procedimento
- Art. 7. Contratto di donazione
- Art. 8. Aspetti contabili e fiscali
- Art. 9. Privacy
- Art. 10. Disposizioni in materia di lasciti e legati testamentari
- Art. 11. Norme di rinvio

Art. 1.

(Oggetto e finalità della disciplina)

1. La presente disciplina definisce, fermo quanto disposto dagli artt. 769 e seguenti del Codice Civile, Libro II, Titolo V “Delle donazioni”, e dall’art. 8 co 3 del d.lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, le modalità di donazioni di beni o prestazioni devolute da soggetti terzi a favore di Regione Piemonte.
2. La presente disciplina, in coerenza con la programmazione regionale, tiene conto delle necessità dell'ente e della congruità dell'oggetto della donazione con le necessità medesime, degli effetti della donazione in termini economici e organizzativi aziendali e garantisce, nel contempo, la massima trasparenza della procedura.
3. L’attività istituzionale della Regione Piemonte può essere sostenuta anche attraverso donazioni o erogazioni liberali.
4. La Regione valorizza le iniziative di raccolta fondi, donazioni e liberalità organizzate da soggetti pubblici o privati per il raggiungimento di fini istituzionali.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente disciplina si intende per:
 - a. “*donante*”, il soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, che intende conferire beni o prestazioni a favore di Regione Piemonte per spirito di liberalità;
 - b. “*donatario*”, la Regione Piemonte;
 - c. “*donazione*”, il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione (art. 769 del codice civile);
 - d. “*donazione di modico valore*”, la donazione che ha per oggetto beni o prestazioni aventi il seguente valore:
 - non superiore ad € 5.000,00 per le persone fisiche;
 - non superiore ad € 30.000,00 per le persone giuridiche;
 - e. “*donazione modale*”, donazione gravata da un onere. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata e secondo quanto previsto dall’art. 793 del codice civile;
 - f. “*donazione con vincolo di destinazione*” (cd. *donazione vincolata*), donazione con specifica destinazione all’acquisto di un determinato bene o servizio o finalizzata ad uno specifico scopo;
 - g. “*donazione senza vincolo di destinazione*” (cd. *donazione libera*), donazione priva di specifica destinazione;
 - h. “*atto pubblico*”, documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (art. 2699 codice civile);

- i. “*responsabile del procedimento*”, il responsabile della struttura regionale competente in materia di risorse finanziarie e patrimonio, individuato ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).

Art. 3.
(Ambito di applicazione)

1. Regione Piemonte, in qualità di donatario, può accettare donazioni a seguito di una valutazione rispondente ai seguenti criteri:
 - a. capacità di disporre del donante, secondo quanto previsto dagli artt. 774 e seguenti del codice civile;
 - b. finalità lecita della donazione;
 - c. conformità del bene donato all’interesse pubblico e ai fini istituzionali di Regione Piemonte. La donazione dovrà tradursi in un effettivo arricchimento della sfera patrimoniale o non patrimoniale dell’ente;
 - d. assenza di conflitto di interessi tra donante e donatario in ordine alla donazione;
 - e. assenza di qualsiasi interesse economico, anche indiretto, da parte del donante;
 - f. sostenibilità degli oneri a carico di Regione Piemonte derivanti dalla donazione stessa.
2. Regione Piemonte si riserva la facoltà di rifiutare, mediante provvedimento motivato, qualsiasi donazione qualora non rispondente ai criteri di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La presente disciplina si applica alle donazioni di:
 - a. denaro o altri valori finanziari;
 - b. beni mobili, compresi quelli registrati;
 - c. beni immobili;
 - d. prestazioni;
 - e. lasciti e legati testamentari.
4. Il soggetto titolare e destinatario della donazione è Regione Piemonte, anche in presenza di vincoli di destinazione.

Art. 4.
(Avvio del procedimento)

1. L’avvio del procedimento di donazione avviene attraverso la proposta di donazione, mediante atto scritto del donante da presentare al responsabile della struttura regionale competente in materia di risorse finanziarie e patrimonio in qualità di responsabile del procedimento, ai sensi della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14.
2. Nella proposta il donante manifesta la propria disponibilità a donare per mero spirito liberale e può indicare nell’atto vincoli di destinazione del bene o prestazione oggetto di donazione.
3. La proposta di donazione di cui al comma 1 contiene:
 - a. i dati anagrafici del donante in caso di persona fisica, ovvero la denominazione sociale, l’indirizzo della sede legale e i dati anagrafici del legale rappresentante, in caso di persona giuridica;
 - b. la capacità del donante, ai sensi dell’art. 774 del codice civile;
 - c. la volontà di donare e la motivazione della donazione;
 - d. il valore documentato dell’oggetto della donazione, contenente la descrizione del bene o prestazione oggetto di donazione, il costo comprensivo di oneri fiscali, la ditta fornitrice, il periodo di garanzia ed eventuali costi di installazione, di manutenzione post garanzia, di materiale di consumo necessario, nonché della dichiarazione di conformità alla normativa vigente se necessaria in caso di donazioni di beni;
 - e. la tipologia di prestazione che si intenda donare, il valore economico stimato comprensivo di oneri fiscali, l’eventuale ditta realizzatrice e l’impegno a fornire a Regione Piemonte tutta la documentazione necessaria e le attestazioni riguardanti il possesso dei requisiti normativamente previsti.;
 - f. l’eventuale vincolo di destinazione della donazione;
 - g. l’eventuale necessità di beni per il funzionamento del bene donato o di prestazione oggetto di donazione;

- h. la dichiarazione del donante in caso di donazione di modico valore rispetto alle proprie condizioni economiche;
 - i. la dichiarazione di assunzione da parte del donante del pagamento di tutte le spese, comprese le eventuali spese notarili, imposte e tasse previste dalla normativa vigente per la donazione, nonché per il trasporto e la consegna del bene donato;
 - j. la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi tra donante e donatario in ordine alla donazione;
 - k. la dichiarazione di assenza di interesse economico, anche indiretto, da parte del donante;
 - l. l'indirizzo e il recapito del donante;
 - m. la modalità di versamento in caso di donazioni in denaro.
4. Non sono ammesse donazioni qualora non sia indicato il proponente; in caso di richiesta di anonimato da parte del medesimo, la Regione ne garantisce l'anonimato.

Art. 5. (Istruttoria)

1. Alla proposta di donazione ricevuta da Regione Piemonte segue la fase istruttoria, nella quale il responsabile del procedimento verifica i requisiti previsti dall'art. 4.
2. Al fine delle verifiche di cui al comma 1, il responsabile del procedimento, in base all'oggetto della donazione, acquisisce i pareri vincolanti delle strutture regionali competenti in materia di:
 - a. informatica per i beni informatici;
 - b. opere pubbliche per le prestazioni inerenti opere e lavori infrastrutturali in genere;
 - c. ragioneria per il versamento di denaro;
 - d. cultura per i beni culturali di cui al d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - e. patrimonio forestale di proprietà regionale per beni e prestazioni riferiti al patrimonio forestale;
 - f. patrimonio per i beni mobili e immobili e gli altri beni non compresi nelle lettere precedenti.
3. In caso di donazione di prestazione di servizi diverse da quelle di cui al comma 2, il responsabile del procedimento acquisisce il parere vincolante della struttura regionale competente relativa alla prestazione oggetto di donazione.
4. Il responsabile del procedimento è inoltre tenuto ad acquisire il parere del Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP) di cui al d.lgs. n. 81/2008 relativo alla verifica della conformità del bene, in base alle normative CE applicabili, ed alla compatibilità con gli ambienti e gli altri beni presenti negli stessi, nonché del Responsabile della Protezione dei Dati - DPO nel caso in cui la donazione comporti il trattamento di nuovi dati.

Art. 6. (Conclusione del procedimento)

1. Terminata l'istruttoria di cui all'art. 5, il responsabile del procedimento, mediante proprio provvedimento motivato, notifica al donante l'accettazione ovvero il rifiuto della donazione.
2. In caso di accettazione, il responsabile del procedimento individua, in base all'oggetto della donazione, la struttura regionale competente di cui all'art. 5 comma 2 per l'approvazione, la stipula e l'esecuzione del contratto di donazione.
3. Il termine di conclusione del procedimento è 30 giorni dal ricevimento della proposta di donazione.

Art. 7. (Contratto di donazione)

1. Ai sensi dell'art. 782 del codice civile, la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità; se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
2. L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante.

3. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.
4. È possibile la donazione nella forma del versamento di denaro direttamente sul conto corrente bancario intestato alla Regione Piemonte nei limiti del modico valore. In tal caso l'accettazione è tacita e il procedimento si considera concluso in tale forma semplificata.
5. Nel caso di donazione finalizzata all'acquisto di un bene, il donante potrà essere supportato dalla struttura regionale competente in materia di patrimonio per la definizione del bene da acquistare.
6. In caso di donazione non modale, la struttura competente in materia di risorse finanziarie e patrimonio propone alla Giunta regionale le possibili destinazioni della stessa.
7. All'interno del contratto di donazione sono definiti modalità e termini per la tradizione del bene o dell'espletamento della prestazione.
8. Tutte le spese inerenti la donazione sono a carico del donante.

Art. 8.
(Aspetti contabili e fiscali)

1. Per quanto attiene alle agevolazioni fiscali inerenti gli atti di donazione, si rinvia alla normativa vigente.

Art. 9.
(Privacy)

1. I dati personali conferiti dal donante, anche qualora riferiti ad altri interessati, sono oggetto di trattamento in quanto strettamente correlati all'espletamento della procedura relativa alla donazione o dell'erogazione liberale compiuta a favore di Regione Piemonte.
2. Il personale autorizzato tratta i dati personali dell'interessato per finalità strettamente connesse e strumentali al compimento delle correlate attività amministrative, contabili e fiscali previste dalla legge.
3. I dati personali forniti dal donante sono raccolti con le modalità di cui alla presente disciplina e saranno trattati esclusivamente per le finalità in esso previste e in conformità ai principi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.
4. All'atto del conferimento dei dati personali Regione Piemonte, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce al donante le "*Informazioni sul trattamento dei dati personali nell'ambito delle donazioni di beni o prestazioni*" ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente.

Art. 10.
(Disposizioni in materia di lasciti e legati testamentari)

1. Le disposizioni contenute nella presente disciplina si applicano, per quanto compatibili e nel rispetto della normativa statale in materia, anche nell'ipotesi di lasciti e legati testamentari a favore di Regione Piemonte.

Art. 11.
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente disciplina si fa rinvio a quanto previsto dal codice civile.